



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

8096/06

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -

R.G.N. 27494/02

Dott. Michele VARRONE - Consigliere -

Cron. 8096

Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -

Rep. 1455

Dott. Nino FICO - Consigliere -

Ud. 27/02/06

Dott. Maurizio MASSERA - Consigliere -

contributo
unificato

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

A [redacted] A [redacted], elettivamente domiciliato in ROMA VIA

RICCARDO GRAZIOLI LANTE 7, presso lo studio

dell'avvocato STEFANIA IASONNA, difeso dagli avvocati

ERNESTO PROCACCINI, VISIONE DOMENICO, giusta delega in

atti;

- ricorrente -

contro

M [redacted] A [redacted] M [redacted] E, M [redacted] R [redacted], elettivamente

domiciliati in ROMA VIA G.G.BELLI 39, presso lo studio

dell'avvocato MARCO ANNECCHINO, che li difende, giusta

2006 delega in atti;

367 - controricorrenti -



avverso la sentenza n. 2529/01 della Corte d'Appello
di NAPOLI, sezione IV civile emessa il 28/6/2000,
depositata il 20/09/01; RG.28/6/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/06 dal Consigliere Dott. Bruno
DURANTE;
udito l'Avvocato RAFFAELE D'ANIELLO (per delega Avv.
Ernesto Procaccini);
udito l'Avvocato MARCO ANNECCHINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carmelo SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. M. M. e R. M. convenivano innanzi al tribunale di Napoli R. F. ed A. A. deducevano che la porta in ferro del garage di loro proprietà si era sganciata dai sostegni che la reggevano per il difettoso sistema di apertura ed aveva travolto la loro congiunta A. G., causandone la morte; nei confronti del F., appaltatore dei lavori di ricostruzione del garage, e dell'A., fabbro incaricato della fattura e sistemazione della porta, si era proceduto penalmente per il delitto di omicidio colposo; dopo un'iniziale affermazione di responsabilità il procedimento penale si era concluso con la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione; chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

R. M. M.

Mentre il F. rimaneva contumace, l'A. si costituiva in giudizio e si difendeva, sostenendo - tra l'altro - che la G. aveva continuato a servirsi della porta senza alcuna cautela, pur essendo consapevole del difettoso funzionamento.

Il tribunale di Nola, cui era rimessa la causa, la decideva accogliendo la domanda e condannando i convenuti al risarcimento dei danni liquidati in lire 100.000.000 oltre accessori per ciascuna parte attrice.

La corte di appello di Napoli, con sentenza resa il 28.6.2000, rigettava il gravame dell'A■■■■, motivando come segue sui punti ancora in discussione.

Ancorché il procedimento penale si sia concluso con declaratoria di non doversi procedere, le prove in esso assunte sono utilizzabili nel giudizio civile risarcitorio; da tali prove e particolarmente dalla c.t. espletata emerge che la porta presentava un difetto di costruzione che ne rendeva possibile il ribaltamento, di poi verificatosi; come ammesso dallo stesso A■■■■ negli interrogatori resi in sede penale, egli, avvisato del cattivo funzionamento della porta, non si è premurato di accertarne le ragioni ed eseguire le riparazioni occorrenti; le prove per interpello e testimoni richieste dall'A■■■■ sono superflue: quanto al primo capitolo perché gli utenti hanno ammesso di essersi accorti del difettoso funzionamento della porta; quanto al secondo perché l'A■■■■ ha riconosciuto di non essersi recato sul posto e non può, perciò, avere avvisato gli utenti del pericolo; peraltro, al fine di interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'A■■■■ sarebbe stato necessario che lo stesso adottasse ogni precauzione idonea ad evitare danni a chiunque; in questa prospettiva sono privi di decisività sia l'interrogatorio formale che il giuramento decisorio,

Brunetti

mezzi istruttori ammissibili pure se si pongono in contrasto con altri elementi probatori acquisiti al processo; in conclusione, quand'anche fosse accertato che gli utenti sono stati avvisati della situazione di pericolo connessa all'uso della porta, ciò non varrebbe ad interrompere il nesso causale fra la condotta colposa dell'A██████ e l'evento dannoso, all'uopo occorrendo l'adozione di "accorgimenti temporanei e materiali atti ad impedire l'uso della porta", che è mancata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'A██████ sulla base di due motivi sostenuti con memoria; gli intimati hanno resistito con controricorso.

Annunci

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2697 c.c., 40, 41 c.p., 228 e 230 c.p.c.; omesso esame di punto decisivo della controversia; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la corte di merito - sostiene - ha ritenuto che la circostanza che alla vittima fosse stata rappresentata la situazione venutasi a creare con il dissaldamento del fermo a "T" non implica che essa fosse consapevole della pericolosità dell'uso della porta ed ha aggiunto che l'eventuale consapevolezza di

tale pericolosità non sarebbe valsa ad escludere il nesso causale fra l'evento dannoso e "gli elementi di colpa originari e successivi" dell'A██████; in contrario va osservato che per pacifica giurisprudenza, se nella sequenza causale è individuabile una causa prossima di rilevanza tale da essere da sola sufficiente a determinare l'evento, la medesima assurge a causa efficiente esclusiva e gli antecedenti più remoti scadono al rango di mere occasioni non legate più eziologicamente al risultato finale ed in altri termini il principio della equivalenza delle cause, secondo cui ciascuna delle azioni od omissioni che concorrono alla produzione di un evento ha valore causale autonomo, trova temperamento nel principio della causalità giuridica, secondo cui va riconosciuta efficienza causale esclusiva all'azione o all'omissione consistente anche nel comportamento della vittima che per la sua sufficienza renda irrilevanti tutte le altre; alla stregua di tale giurisprudenza ha efficienza causale esclusiva il comportamento della vittima che, pur edotta del pericolo connesso all'uso di una porta, la apra, creando le condizioni perché essa si scardini e la travolga; la corte di merito ha omesso l'esame degli atti del procedimento penale, dai quali emerge che la G██████ ha tenuto proprio un comportamento cosiffatto, e non ha ammesso la prova per

Ramunù

testi ed interpello volta a dare ulteriore dimostrazione di ciò.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697, 2736 c.c., 228, 230, 233, 244 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la corte di merito - deduce - non solo non ha ammesso la prova per interpello e per testimoni volta a dimostrare che la G [REDACTED] era a conoscenza del fatto che la porta era priva del fermo ed era stata "avvisata" di non farne uso per tale motivo, ma non ha neppure ammesso il giuramento deferito sulla medesima circostanza, ritenendolo privo del carattere della decisività; avrebbe dovuto, invece, ammettere sia la prova che il giuramento, considerato che da tali mezzi istruttori sarebbe emerso il valore causale esclusivo della condotta della vittima estrinsecatosi nell'apertura della porta e l'interruzione del nesso causale con il comportamento di esso ricorrente.

Adunato

3. I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto pongono due questioni interdipendenti.

La prima questione riguarda il valore causale del comportamento della vittima; la seconda attiene alla decisività delle prove richieste.

3.1. Con riferimento alla prima questione va ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte.

Secondo tale orientamento, se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia; l'interruzione si verifica, invece, se la condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già avviata, dia vita ad un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione (Cass. 22.10.2003, n. 15789; Cass. 10.5.2000, n. 5962; Cass. 8.11.2002, n. 15704).

Assurva n. 6

Il criterio di individuazione del fatto interruttivo del nesso causale, che si risolve in criterio di imputazione del danno, è, pertanto, quello dell'atipicità ed eccezionalità della serie causale sopravvenuta.

Al di fuori dell'interruzione del nesso causale permane la responsabilità dell'autore di qualsiasi serie causale dell'evento dannoso e può eventualmente

porsi una questione di diminuzione quantitativa della responsabilità.

In particolare, se un soggetto costruisca o sistemi una porta in modo che si scardini e produca danno per il semplice fatto di venire aperta, la serie causale riconducibile a tale soggetto non rimane interrotta dal comportamento della vittima che, pur consapevole del pericolo ed invitata a non aprire la porta, la apra e ne provochi con questo solo atto lo scardinamento, non presentando l'indicato comportamento carattere di atipicità ed eccezionalità.

Correttamente, pertanto, la corte di merito ha escluso che l'aver la vittima aperto la porta abbia interrotto il nesso causale ed ha ritenuto la responsabilità dell'A██████████

P. M. rauh

3.2. La soluzione di tale questione influenza quella dell'altra nel senso che il fatto da provare (la consapevolezza della situazione di pericolo e l'avvertimento di non aprire la porta) perde il carattere della decisività; anche sul punto va, pertanto, confermata la sentenza impugnata.

3.3. Avendo, tuttavia, la corte di merito affermato che sia il giuramento decisorio che l'interrogatorio formale sono ammissibili anche se in contrasto con altri elementi di prova acquisiti al processo (v. pag. 31 della sentenza), si rendono

necessarie le seguenti precisazioni onde rendere la motivazione della sentenza impugnata pienamente conforme al diritto.

3.4. In tale ambito va rilevato che per il principio dell'unità della giurisdizione il giudice civile può desumere, come ha fatto la corte di merito, dalle risultanze del processo penale elementi sui quali fondare il proprio convincimento (Cass. 11.8.1999, n. 8585).

Ora la confessione resa nel giudizio penale vale soltanto a fornire elementi indiziari, salvo che quando la parte la rende l'avversario si è già costituito parte civile; in questo caso, ricorrente nella specie secondo quanto ritenuto dalla corte di merito, ha efficacia di confessione piena (Cass. 1.10.1998, n. 9760) ed è di ostacolo all'ammissione di interrogatorio formale sul medesimo fatto che ne ha formato oggetto. *Bruni*

Diversamente deve dirsi per il giuramento decisorio che deve essere ammesso anche quando abbia ad oggetto fatti accertati o esclusi dalle risultanze di causa (Cass. 21.12.1993, n. 12619) o anche quando da una prova di carattere privilegiato, come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte, risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con lo stesso giuramento (Cass. 7.10.1998, n. 9912), sempre che essa

valga a risolvere totalmente o parzialmente la causa (Cass. 23.11.1998, n. 11882), a nulla rilevando che sia deferito in linea subordinata (Cass. 2.2.1999, n. 861).

4. Concludendo, il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 6100, di cui euro 6000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 27.2.2006.

Il Consigliere estensore

Bruno Invernà

Il Presidente

Giuseppe Fiducini

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

6 APR 2006

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

[Signature]